POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SUI CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI.

Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2026

INDICE

1. PREMESSA 3
2. CONTENUTI 4
3. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI NATURA ECONOMICA 4
4. LIVELLI DI PROPENSIONE AL RISCHIO DEL GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA 5
5. PROCESSI ORGANIZZATIVI E SISTEMI INFORMATIVI 6
6. PROCESSI DI CONTROLLO ATTI A GARANTIRE LA CORRETTA MISURAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI ASSUNTI VERSO SOGGETTI COLLEGATI DI GRUPPO E A VERIFICARE L'EFFETTIVA APPLICAZIONE E L'ADEGUATEZZA DELLE POLITICHE INTERNE 7
7. APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLE POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SUI CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI 8

1. Premessa

La normativa in materia di parti correlate e soggetti collegati emanata da Banca d'Italia all'interno della Circolare nr. 285 – Disposizioni di Vigilanza per le Banche – Parte Terza – Capitolo 11 – Attività di Rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati - mira a presidiare il rischio che la vicinanza di tali soggetti ai centri decisionali della Banca comprometta l'oggettività e l'imparzialità delle valutazioni relative alla concessione di finanziamenti e alla effettuazione di altre operazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

L'obiettivo di tale normativa è pertanto quello di prevenire eventuali distorsioni nell'allocazione di beni e risorse - generate dai conflitti di interesse esistenti - e limitare l'esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, a tutela dei depositanti e degli azionisti.

In tale prospettiva è individuato un perimetro di "**soggetti collegati**" (costituito dalle "parti correlate" e da tutti i "soggetti connessi" a ciascuna parte correlata), che è unico per l'intero gruppo bancario ed è costruito sulla base delle relazioni che tali soggetti intrattengono con una banca e un intermediario vigilato appartenenti al gruppo bancario.

La normativa emanata dalla Banca d'Italia individua quindi la nozione di "**parte correlata**", che ricomprende i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con Crédit Agricole Italia o con qualsiasi intermediario vigilato del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia:

(a) l'esponente aziendale;

(b) il partecipante;

(c) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

(d) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o la società del Gruppo è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

Sono soggetti connessi:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che esercitano il controllo su una parte correlata tra quelle indicate alla lettera b) e c) della relativa definizione nonché i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

La regolamentazione delle Operazioni con Soggetti Collegati, emanata da Banca d'Italia, indica i seguenti presidi che devono essere posti in essere per preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi:

a) limiti prudenziali per le attività di rischio della Banca o del Gruppo bancario nei confronti dei Soggetti Collegati, differenziati in base alle diverse tipologie di parti correlate e relativi soggetti connessi (*i Soggetti Collegati*) in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione; In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interessi nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

b) apposite procedure deliberative, che integrano i limiti prudenziali, dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati applicabili anche alle operazioni intra-gruppo e alle operazioni di natura economica diverse da quelle che generano attività di rischio e pertanto non coperte dai limiti quantitativi di cui sopra;

c) specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni per l'individuazione delle responsabilità degli organi e dei compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

2. Contenuti

Il presente Documento, predisposto sulla base delle citate Disposizioni di Vigilanza, definisce le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati adottate dal Gruppo, al fine di assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali, nonché delle procedure deliberative determinate al fine di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati ed in particolare:

- individua, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività in cui il Gruppo opera e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse;
- stabilisce i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati;
- disciplina i processi organizzativi e sistemi informativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto, estesi a tutte le strutture della Banca e a tutte le articolazioni del Gruppo Bancario;
- disciplina le attività di controllo atte a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

3. Settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica

In relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, il Documento definisce i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse.

In particolare, oltre alle transazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione, rientrano tra le operazioni in parola:

- ✓ trasferimenti a titolo di finanziamento (ivi inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o natura);

- ✓ clausole di garanzia o pegno;
- ✓ leasing e factoring;
- ✓ estinzioni di passività per conto della società ovvero da parte della società per conto di un'altra parte;
- ✓ prestazioni od ottenimento di servizi;
- ✓ attività di consulenza e di investimento;
- ✓ acquisti o vendite di beni immobili ed altre attività;
- ✓ acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
- ✓ sponsorizzazioni ed erogazioni liberali.

Si considerano ricomprese anche le Operazioni con Soggetti Collegati già concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

4. Livelli di propensione al rischio del Gruppo Crédit Agricole Italia

La Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 delle "*Disposizioni di Vigilanza per le banche*" della Banca d'Italia; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza l'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti ai Fondi Propri su base consolidata.

Parti Correlate e relativi soggetti connessi	*Colonna a) Esponenti Aziendali*	*Colonna b) Soggetti che esercitano il controllo o un'influenza notevole*	*Colonna c) Altri soggetti diversi da quelli di cui alla colonna b) tenuti a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. T.U.B. e soggetti in grado di nominare da soli uno o più componenti degli Organi Aziendali*	*Colonna d) Soggetti sottoposti a Controllo o Influenza Notevole*
-	-	*Parti Correlate Non Finanziarie*	*Parti Correlate Non Finanziarie*	*Parti Correlate Non Finanziarie*
Limiti sui Fondi Propri su base consolidata	5%	5%	7,50%	15%
-	-	*Altre Parti Correlate*	*Altre Parti Correlate*	*Altre Parti Correlate*
Limiti sui Fondi Propri su base consolidata	5%	7,50%	10%	20%

Tali limiti sono riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato e sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, proporzionati all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione, tenendo conto della natura finanziaria o meno delle parti correlate.

Nel rispetto dei limiti consolidati, la Banca e gli intermediari vigilati del Gruppo assumono Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata – entro il limite del 20% dell'ammontare dei Fondi Propri su base individuale.

Per il calcolo del limite individuale la Banca e gli intermediari vigilati del Gruppo considerano le proprie Attività di Rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuato a livello di Gruppo.

Il rispetto di tali limiti prudenziali in relazione alle attività di rischio verso soggetti collegati viene assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca o degli intermediari vigilati del Gruppo uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Capogruppo predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Limiti di attenzione definiti dalla banca

Il Gruppo, coerentemente con quanto prescritto dalla normativa di riferimento, adotta un sistema di limiti approvato dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo, articolato come segue:

- limiti gestionali:
    - limite di esposizione complessiva (a livello consolidato), relativa al totale delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati, definibile come misura massima delle attività di rischio declinata come valore percentuale - dei fondi propri a livello consolidato;
- limiti prudenziali:
    - limiti di esposizione sui singoli Soggetti Collegati in coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e riferiti - fondi propri su base individuale e consolidata e differenziati a seconda della tipologia di Soggetti Collegati.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni nonché la normativa aziendale tempo per tempo vigente

5. Processi organizzativi e sistemi informativi

La Banca, in qualità di Capogruppo, ha definito processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto, provvedendo altresì alla mappatura dell'inerente processo aziendale, con l'obiettivo di standardizzare i comportamenti aziendali, individuare

chiaramente i compiti e le responsabilità e definire univocamente il perimetro dei soggetti collegati, al fine di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio nei confronti di questi ultimi.

Le procedure deliberative dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, nonché ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, sono contenute nel "Regolamento delle Operazioni con Soggetti Collegati" adottato dalla Banca e dal Gruppo (e disponibile sul sito internet *www.gruppocreditagricole.it*, cui si rinvia per i dettagli), il quale disciplina i criteri per la gestione dei rischi ovvero nonché le attività da svolgere per l'applicazione dei citati criteri.
A corredo di quanto sopra, il Gruppo si è dotato di apposita normativa interna in materia di operazioni con "parti correlate e soggetti connessi" che definisce gli aspetti delle singole fasi del processo.

Apposite misure di controllo, afferenti l'operatività con soggetti collegati, sono altresì contenute nella regolamentazione interna relativa ai fidi e ai poteri delegati in materia di credito.

I processi organizzativi sono supportati anche da specifici applicativi informatici, idonei all'identificazione e al censimento in modo completo dei soggetti collegati, oltre che all'individuazione e quantificazione delle relative transazioni in ogni fase del rapporto ed al monitoraggio costante del rispetto dei limiti prudenziali.

Il Gruppo censisce le parti correlate nello specifico applicativo e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua i soggetti connessi attraverso specifici questionari che periodicamente vengono i sottoposti alle Parti Correlate per una verifica ed un aggiornamento dei Soggetti a loro connessi, e procede altresì ad integrare le informazioni ricevute attraverso fonti esterne in modo da mantenere una visione completa delle posizioni.
Il citato applicativo interagisce con i sistemi anagrafici del Gruppo per consentire l'identificazione dei soggetti collegati in fase di instaurazione dei rapporti, permettendo di registrare la relativa movimentazione e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.
Il Gruppo censisce, oltre agli stretti familiari di una parte correlata, anche gli affini fino al secondo grado e mantiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia, così come previsto dalla normativa vigente.

È dovere della parte correlata comunicare tempestivamente in ordine ad eventuali modifiche delle informazioni fornite che possano comportare variazioni del perimetro di correlazione.
I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della disciplina in discorso cooperano con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, ponendo particolare cura all'individuazione dei relativi soggetti connessi.

Nella gestione delle proprie attività, ordinarie e straordinarie, ogni struttura organizzativa proponente un'operazione è tenuta a verificare tempestivamente e in via preliminare se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con soggetti collegati.

Le presenti disposizioni sono indirizzate anche al Personale più Rilevante, identificato secondo la normativa in materia di Politiche di Remunerazione del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

6. Processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati di Gruppo e a verificare l'effettiva applicazione e l'adeguatezza delle politiche interne

Le Funzioni di Controllo, nell'ambito delle rispettive competenze:

- assicurano la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati,
- assicurano il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative,
- perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati,
- verificano il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

A tal fine, è previsto il contributo delle diverse funzioni e organi aziendali, che, nello svolgimento dell'intero processo relativo alle operazioni con Soggetti Collegati, svolgono attività di presidio e di controllo, a diverso titolo e in diverse fasi del medesimo, al fine di garantire la regolarità procedurale e la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati.

In tale contesto:

- la **Funzione Rischi** cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verificando il rispetto dei limiti assegnati e la coerenza con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- la **Funzione Compliance** verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- la **Funzione Internal Audit** verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e agli organi di vertice della banca e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse; se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- il **Comitato Parti Correlate** della Capogruppo svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
- il **Collegio Sindacale**, che potrà avvalersi delle analisi e risultanze delle Funzioni di Controllo Interno, vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nella regolamentazione interna nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella Relazione Annuale all'Assemblea.

7. Approvazione e modifiche delle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati

Il presente Documento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale, e deve essere recepito - mediante delibera del Consiglio di Amministrazione - ed applicato dalle altre società appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

La presente policy entra in vigore dal 17 marzo 2026, e viene comunicata all'Assemblea dei Soci attraverso la pubblicazione sul sito internet e tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia ed è soggetta ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza (*parte terza, capitolo 11, sezione IV)* a revisione periodica con cadenza almeno triennale.